

REGOLAMENTO PATRIZIALE



ANDREAZZI



GRASSI



RUSCONI



POLLINI



RINALDI

PATRIZIATO di TREMONA

9 novembre 1998

**INDICE DEGLI ARTICOLI DEL
REGOLAMENTO PATRIZIALE DI TREMONA**

TITOLO I	NOME DEL PATRIZIATO - SUDDIVISIONI INTERNE E CONFINI GIURISDIZIONALI - COSTITUZIONE - SIGILLO
	Art. 1 Definizione e scopo
	Art. 2 Altri enti
	Art. 3 Costituzione
	Art. 4 Sigillo
TITOLO II	BENI PATRIZIALI
CAPO I	Amministrazione
	Art. 5 Pubblico concorso
CAPO II	Modi di godimento
	Art. 6 Godimento in generale
	Art. 7 Godimento di legna da ardere
	Art. 8 Taglio piante - Divieto
	Art. 9 Deposito rifiuti - Divieto
	Art. 10 Costruzioni - Divieto
TITOLO III	ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO
CAPO I	Generalità
	Art. 11 Organi
CAPO II	L'Assemblea patriziale
	Art. 12 Composizione
	Art. 13 Attribuzioni
	Art. 14 Assemblee ordinarie - Date e oggetti
	Art. 15 Luogo giorno - Ordine del giorno
	Art. 16 Rinvio
	Art. 17 Ufficio presidenziale - Compiti del presidente
	Art. 18 Scrutatori
	Art. 19 Verbale - Approvazione
	Art. 20 Sistema di voto
	Art. 21 Discussioni e votazioni - Votazioni - Procedimento

- Art. 22 Messaggi e rapporti
- Art. 23 Interpellanza
- Art. 24 Mozione

CAPO III

L'Ufficio patriziale

- Art. 25 Composizione
- Art. 26 Luogo
- Art. 27 Convocazione delle sedute - Direzione
- Art. 28 Votazioni
- Art. 29 Verbale - Contenuto - Approvazione

Norme varie

- Art. 30 Obbligo di discrezione
- Art. 31 Ispezione e rilascio di estratti
- Art. 32 Tasse di cancelleria
- Art. 33 Lavori e forniture

CAPO IV

I dipendenti del Patriziato

- Art. 34 Nomina
- Art. 35 Periodo di prova
- Art. 36 Scioglimento del rapporto d'impiego
- Art. 37 Requisiti
- Art. 38 Incompatibilità
- Art. 39 Doveri di servizio
- Art. 40 Segreto d'ufficio

Il segretario

- Art. 41 Compiti in generale - Compiti in particolare

Onorari, stipendi, diarie e indennità

- Art. 42 Emolumenti
- Art. 43 Stipendi dei dipendenti
- Art. 44 Diarie ed indennità per missioni

CAPO V

Conti - Esame della gestione - Commissione della gestione

- Art. 45 Diritto di firma - Pagamenti - Riscossioni
- Art. 46 Contabilità
- Art. 47 Commissione gestione
- Art. 48 Rapporto

Altre funzioni

- Art. 49 Presidente - Convocazione - Numero legale - Ispezione degli atti - Verbale - Votazione - Discrezione
- Art. 50 Commissioni speciali

CAPO VI Contravvenzioni

Art. 51 Ammontare della multa

TITOLO IV REGOLAMENTAZIONE PER ORDINANZE - CONVENZIONI

Art. 52 a) Ordinanze

Art. 53 Convenzioni

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGATIVE

Art. 54 Entrata in vigore - Diramazione

Art. 55 Abrogazione

L'Assemblea Patriziale,
in applicazione della Legge organica patriziale (LOP), del regolamento di applicazione (RALOP), del Regolamento concernente la gestione finanziaria dei patriziati e dei regolamenti speciali,

ordina:

**TITOLO I NOME DEL PATRIZIATO - SUDDIVISIONI INTERNE E CONFINI
GIURISDIZIONALI - COSTITUZIONE - SIGILLO**

- Art. 1**
Definizione
e scopo
(Art. 1 LOP) Il nome del Patriziato è TREMONA.
Il territorio del Patriziato di Tremona si estende su tutta la giurisdizione territoriale del Comune di Tremona.
- Art. 2**
Altri enti
(Art. 2 LOP) Il Patriziato di cui all'art. 1 non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 LOP.
- Art. 3**
Costituzione
(Art. 3 LOP) Il Patriziato di Tremona, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 3546 del 9.07.1997, è costituito dai componenti le famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi scritti nel catalogo dei votanti.
- Art. 4**
Sigillo Il sigillo patriziale ha un diametro di mm 30 e porta il nome del Patriziato e lo stemma del Cantone Ticino.

sigillo e stemma



TITOLO II BENI PATRIZIALI

Capo I Amministrazione

- Art. 5**
Pubblico
concorso
(Art. 12 cpv. 3
LOP) Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso.
Quando il valore supera l'importo di fr. 5'000.-- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

Capo II **Modi di godimento**

Art. 6 Il godimento di beni patriziali è di regola concesso anche alle famiglie non patrizie domiciliati nel comune dietro il pagamento di una equa tassa, stabilita di volta in volta dall'Ufficio Patriziale.
Godimento in generale (Art. 28 cpv. 1 LOP)

Art. 7 Quando l'Ufficio Patriziale lo ritiene possibile, viene concesso un certo quantitativo di legna da ardere, ad esclusivo uso domestico.
Godimento di legna da ardere L'Ufficio patriziale esigerà di regola dai beneficiari una partecipazione finanziaria, alla copertura dei costi.

Art. 8 E' vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso dell'Ufficio patriziale e dell'autorità forestale.
Taglio piante Divieto

Art. 9 E' vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, ecc. sul territorio del Patriziato.
Deposito rifiuti

Divieto L'Ufficio patriziale può esigere lo sgombero.

Art. 10 E' vietato erigere costruzioni sul terreno patriziale senza le relative autorizzazioni.
Costruzioni Divieto

TITOLO III **ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO**

Capo I **Generalità**

Art. 11 Gli organi del Patriziato sono:
Organi (Art. 64 LOP) a) l'Assemblea patriziale
b) l'Ufficio patriziale

Capo II **L'Assemblea patriziale**

Art. 12 L'Assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.
Composizione (Art. 67 LOP)

- Art. 13**
 Attribuzioni
 (Art. 68 LOP)
- L'Assemblea, per scrutinio popolare elegge:
 i membri dell'Ufficio patriziale, il Presidente e i supplenti.
- In seduta pubblica:
- a) adotta i regolamenti e li modifica;
 - b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;
 - c) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
 - d) vota i prestiti e i relativi piani d'ammortamento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
 - e) autorizza l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso del godimento dei beni;
 - f) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;
 - g) autorizza l'Ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;
 - h) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del Patriziato;
 - i) concede lo stato di Patrizio e prende atto della rinuncia al Patriziato;
 - l) nomina la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;
 - m) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del Patriziato.
-
- Art. 14**
 Assemblee
 ordinarie
 Date e oggetti
 (Art. 71 e 69
 cpv. 3 LOP)
- Le assemblee ordinarie sono due per ogni anno, mediante convocazione.
- La prima si riunisce il secondo lunedì di marzo e:
- a) esamina il rapporto della Commissione della gestione;
 - b) delibera sul consuntivo e sulla gestione patriziale.
- La seconda si riunisce il secondo lunedì di novembre e:
- a) esamina il rapporto della Commissione della gestione sul preventivo e delibera sullo stesso;
 - b) nomina la Commissione della gestione.
-
- Art. 15**
 Luogo
 giorno
 (Art. 77 lett. a
 LOP)
- Le assemblee hanno luogo nell'apposita sala patriziale.
-
- Ordine del
 giorno
- Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.
-
- Art. 16**
 Rinvio
- Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'Assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei Patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del Patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.

- Art. 17**
Ufficio presidenziale (Art. 77 lett. b LOP)
- All'inizio di ogni assemblea, il Presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci dichiara aperta l'Assemblea e fa accertare il numero dei presenti con l'iscrizione a verbale del loro nome e cognome.
Designa quali scrutatori provvisori due membri dell'Ufficio patriziale o, in loro assenza, due Patrizi.
L'Assemblea nomina quindi l'Ufficio presidenziale composto da un Presidente e due scrutatori.
- Compiti del Presidente
- Il Presidente:
- dirige l'Assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni;
 - ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala;
 - persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'Assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati;
 - mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.
- Art. 18**
Scrutatori
- Agli scrutatori compete il compito di accettare il risultato delle singole deliberazioni.
- Art. 19**
Verbale (Art. 76 e 77 lett. c LOP)
- Il segretario del Patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal Presidente dell'Ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:
- la data e l'ordine del giorno;
 - l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
 - la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
 - il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.
- Approvazione
- Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.
- Art. 20**
Sistema di voto (Art. 77 lett. d LOP)
- L'Assemblea vota per alzata di mano; va eseguita la controprova.
Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.
- Art. 21**
Discussioni e votazioni (Art. 77 lett. d LOP)
- Il Presidente dell'Assemblea mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.
- Votazioni Procedimento
- Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:
- Votazioni preliminari
Vanno messe in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.

b) Votazioni eventuali

Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali.
L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.

Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte ed eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi.

La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

c) Votazione finale

Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

Art. 22

Messaggi
e rapporti
(Art. 77 lett. e/f
LOP)

I messaggi dell'Ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili "in cancelleria" almeno 7 giorni prima dell'Assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell'Assemblea.

Art. 23

Interpellanza
(Art. 77 lett. g
LOP)

Ogni Patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'Ufficio patriziale per essere informato su oggetti di competenza dell'Assemblea patriziale.

L'Ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima Assemblea.

Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'Assemblea, l'Ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa.

L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'Ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

Art. 24

Mozione
(Art. 77 lett. g
LOP)

Ogni Patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'Assemblea che sono demandate all'Ufficio patriziale.

Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima Assemblea ordinaria, preavviso scritto.

Se l'Ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'Assemblea decide definitivamente.

Se l'Ufficio patriziale lo dà sfavorevole, l'Assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.

Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

Capo III L'Ufficio patriziale

Art. 25

Composizione
(Art. 81 LOP)

L'Ufficio patriziale si compone di 3 membri, compreso il Presidente e di 2 supplenti.

Art. 26

Luogo
(Art. 94 lett. a
LOP)

L'Ufficio patriziale si riunisce nell'apposita sala patriziale.

Art. 27
 Convocazione
 delle sedute
 Direzione
 (Art. 94 lett. b
 LOP)

L'Ufficio patriziale fissa le sedute ordinarie in determinati giorni del mese.

L'Ufficio patriziale è inoltre convocato dal Presidente:

- a) ogni qualvolta lo reputa necessario;
- b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio patriziale.

In quest'ultimo caso il Presidente vi dà seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP. Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal Vicepresidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.

Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio presidenziale devono essere convocati almeno 24 ore prima.

Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci. Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni. Nelle discussioni prende per primo la parola il Presidente, il relatore se fu designato e in seguito gli altri membri dell'Ufficio patriziale.

- c) I supplenti sono chiamati per l'inizio della seduta e nel suo corso secondo l'articolo 99 LOP, in mancanza di uno o più membri e solo nel numero necessario a comporre un Ufficio di tre membri.

Art. 28
 Votazioni
 (Art. 94 lett. d
 LOP)

Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il Presidente per ultimo.

Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.

Art. 29
 Verbale
 Contenuto
 Approvazione
 (Art. 94 lett. e
 LOP)

Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal Presidente e dal segretario.

Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.

Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

Norme varie

Art. 30
 Obbligo di
 discrezione
 (Art. 94 lett. f
 LOP)

I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue commissioni.

Art. 31
 Ispezione e
 rilascio di estratti
 (Art. 94 lett. f
 LOP)

I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.

Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'Assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto. Ogni Patrizio può ottenere degli estratti delle risoluzioni dell'Ufficio patriziale e di quelle dell'Assemblea.

Pari diritto è riconosciuto ad ogni persona che dimostri un interesse legittimo.

Gli estratti riferenti a deliberazioni di carattere strettamente personale sono rilasciati se il richiedente dimostra un interesse diretto.

Art. 32 Tasse di cancelleria
Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati l'Ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria. Queste ultime sono fissate dall'Ufficio patriziale mediante ordinanza.

Art. 33 Lavori e forniture
(Art. 12, 15 e 95 LOP)
I lavori e le forniture al Patriziato devono essere aggiudicati per pubblico concorso quando superano l'importo di fr. 5'000.--.
Per i lavori e le forniture comportanti una spesa superiore a fr. 10'000.-- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

Capo IV I dipendenti del Patriziato

Art. 34 Nomina
(Art. 101 LOP)
L'Ufficio patriziale nomina ogni quadriennio a dipendenza delle rispettive esigenze i seguenti dipendenti:
a) il segretario;
b) il guardiaboschi;
c) l'usciera.

Le cariche summenzionate possono essere accumulate.

Il Patriziato può inoltre far capo a personale avventizio che viene assunto a dipendenza delle necessità.

Art. 35 Periodo di prova
Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova. Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di due anni.
Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

Art. 36 Scioglimento del rapporto d'impiego
Trascorso il periodo di prova ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi. Il segretario con un preavviso di sei mesi.

Art. 37 Requisiti
(Art. 103 LOP)
Il Patriziato a dipendenza delle proprie esigenze stabilisce i requisiti per la nomina dei dipendenti.
E' richiesta, di regola, la cittadinanza svizzera e lo stato di Patrizio.
Altri requisiti o condizioni (formazione, esperienza, ecc.) saranno stabiliti di volta in volta dall'Ufficio patriziale e pubblicate all'albo unitamente al bando di concorso.

Art. 38 Incompatibilità
a) Per carica:
i dipendenti del Patriziato non possono assumere la carica di membro dell'Ufficio patriziale, né far parte della Commissione della gestione; fa eccezione la funzione di segretario quando è svolta da un membro dell'Ufficio patriziale.
b) Per parentela:
la carica di segretario è incompatibile nei confronti del Presidente dell'Ufficio patriziale per i casi di cui all'art. 84 LOP, nonché, limitatamente al primo grado ed al coniuge, anche nei confronti dei membri dell'Ufficio patriziale. In questi casi egli decade immediatamente dalla carica.

Art. 39
Doveri di servizio

I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica. Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.

Art. 40
Segreto d'ufficio

I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio.
Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 41
Compiti in generale

Il segretario

Il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina, ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'Ufficio patriziale.

Compiti in particolare

In particolare il segretario:

- a) firma con il Presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci gli atti del Patriziato e da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'Ufficio patriziale;
- b) redige il verbale dell'assemblea e dell'Ufficio patriziale;
- c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del Patriziato.

Onorari, stipendi, diarie e indennità

Art. 42
Emolumenti

I membri dell'Ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:

- Presidente fr. 300.--
- Vicepresidente fr. 100.--
- membro fr. 100.--

Art. 43
Stipendi dei dipendenti

Gli impiegati del Patriziato ricevono annualmente il seguente stipendio:

- segretario / usciere fr. 300.-- (netto)
- il guardiaboschi fr. 200.--

Art. 44
Diarie ed indennità per missioni

Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri dell'Ufficio patriziale, delle commissioni e i dipendenti ricevono le seguenti indennità:

- per una giornata fr. 80.--
- per una 1/2 giornata fr. 40.--

- per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.

Capo V Conti - Esame della gestione - Commissione della gestione

- Art. 45**
Diritto di firma
Pagamenti
Riscossioni
(Art. 111 LOP)
- I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale.
Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.
Il segretario ha diritto di firma collettiva con il Presidente e/o con il Vicepresidente per le operazioni relative ai conti correnti.
- Art. 46**
Contabilità
(Art. 113 LOP)
- La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema della partita semplice.
- Art. 47**
Commissione gestione
(Art. 68 lett. m e Art. 77 lett. f LOP)
- La Commissione della gestione viene nominata, annualmente, in occasione della seconda Assemblea ordinaria.
La Commissione della gestione si compone di 3 membri e 2 supplenti.
La carica di membro della Commissione della gestione è obbligatoria.
- Art. 48**
Rapporto
(Art. 117 LOP)
- La Commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'Assemblea.
Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.
Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto. Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'Assemblea.
L'Assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore ad un mese. Di ciò l'Ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

Altre funzioni

- Art. 49**
Presidente
- Nella sua prima seduta la Commissione nomina tra i suoi membri il Presidente.
- Convocazione
- La Commissione è convocata dal Presidente almeno cinque giorni prima della seduta.
- Numero legale
- Le sedute sono valide se sono presenti tutti i tre membri. I supplenti sono convocati in mancanza di uno o più membri e solo nel numero necessario a garantire la presenza di tre commissari.
- Ispezione degli atti
- Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto la Commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.
- Verbale
- La Commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.
- Votazione
- Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del Presidente o di che ne fa le veci.
- Discrezione
- I membri della Commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della Commissione.

Art. 50 Commissioni speciali
Per l'esame di problemi determinati l'Assemblea può nominare commissioni speciali composte da 3 a 7 membri.

Capo VI Contravvenzioni

Art. 51 Ammontare della multa (Art. 118 LOP)
L'Ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.
L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali è stabilita ad un massimo di fr. 10'000.--, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

TITOLO IV REGOLAMENTAZIONE PER ORDINANZE - CONVENZIONI

Art. 52 a) Ordinanze
L'Ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.
Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di almeno 15 giorni.
Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l'Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.

Art. 53 Convenzioni
Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.
La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa dev'essere adottata dall'Assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

Disposizioni transitorie e abrogative

Art. 54 Entrata in vigore Diramazione
Il presente regolamento entra in vigore dal 1. gennaio 1999 riservata l'approvazione governativa.
Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini Patrizi che ne fanno richiesta.

Art. 55 Abrogazione
Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento patriziale del 27 agosto 1968 approvato dal Lodevole Consiglio di Stato in data 25 ottobre 1968.

Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale nella seduta del 9 novembre 1998.

UFFICIO PATRIZIALE DI TREMONA


Il Presidente:

La Segretaria:

(Paola Giambarba - Rusconi)

(Emilia Naboni - Rusconi)

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali il 5 febbraio 1999.



ANDREAZZI IV. - Famiglia accolta nella vicinia di Tremona nel 1642 ⁽¹⁾, oriunda di Meride dove compare fra i vicini sin dal 1532.

*A**: semispaccato partito: il 1 di rosso alla torre d'argento sostenente un pennone del secondo; il 2 d'argento al leone di rosso; il 3 d'oro all'acquila di nero, coronata ⁽²⁾.

⁽¹⁾ 20: 1642.I.30, nelle persone dei fratelli Francesco, Carlo e Giov. Maria fu maestro Antonio di Meride. Tassa 37 ½ scudi d'oro da devolversi "in ampliare, sgrandire et ornare la chiesa di S. Maria di Tremona". - ⁽²⁾ S/L Ligornetto, 1847-1851, del dottor Giovanni Andreatzi di Tremona (Acra).



GRASSI I. - Famiglia di Castel S. Pietro oriunda da Milano, accolta nella vicinia nel 1643 ⁽¹⁾, scomparsa.

A: di nero al leone d'argento, lampassato di rosso, coronato d'oro (Tav. XIII) ⁽²⁾. Famiglia omonima a Novazzano ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Nella persona del perillustrissimus dnus. Franciscus Grassus fq. perill. d. Alexandri Mediolanensis, in un coi figli e discendenti (32: 1643.VIII.I). - ⁽²⁾ Bari 1894, 46, per Grassi di Milano. - ⁽³⁾ 1531, magistro Laurentio et Jo. Petro fratelli del Grasso di Castello di Sotto f. di Gio. Ant. (BS 1894, 68); 92: 1584.V.7, Baptista de Grassis fq. Jo. Petri abitante a Castro Subtus, comunis Novezani, marito di Domenica fq. Gio. Ant. de Salvadeo; 17: 1787.X.26, Battista del Grasso fu Pietro abit. a Castello Inferiore. Un ramo di questa famiglia venne incorporato a Pregassona nel 1874.



POLLINI. - Famiglia di Tremona mentovata già nel 1527, di cui un ramo si trasferì a Mendrisio verso la fine del sec. XVI. Ne uscì Gaetano il quale portatosi giovane a Cagliari si arricchì col commercio, prestò denaro al re di Sardegna e ne ebbe il cavalierato dei S.S. Maurizio e Lazzaro ed il titolo di conte ⁽¹⁾. Era a Cagliari già nel 1762 e vi morì tra il 1820 e il 1828. Ritornato in patria per una visita ai suoi parenti, sposò nel 1791 Giulia Ferrari figlia di

Giuseppe e di Maria Maddalena Torriani di Giovanni e Sidonia Quadri. Nel 1792 comprò il palazzo Confalonieri, già Torriani a Mendrisio ⁽²⁾.

A: di a due tacchini affrontati sostenuti da un divisa di verde e sormontati da una corona di perle, quattro visibili ⁽³⁾.

VAR: di al tacchino sopra un piano di verde.

⁽¹⁾ Old supp 58. - ⁽²⁾ BS 1892, 219. - ⁽³⁾ T Mendrisio 65: 1791.IX.2, di Caterina Torriani; sig. del teste.



RINALDI II. - Famiglia di Tremona nota già nel 1536, suddivisa nei due rami di S. Eusebio ⁽¹⁾ e di Cavagnano ⁽²⁾. Ne uscì il pittore Antonio, *1816, † 1875 ⁽³⁾.

A: d'azzurro al leone d'oro, coronato del medesimo, impugnante una spada d'argento e sostenuto da un monte roccioso d'argento (Tav. XXIV) ⁽⁴⁾.*

Var: di... al castello di...; col capo all'aquila, coronata ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ T, 15: 1536.I.13, di **Bernardus** fq. Johis, de Rynaldis de sancto Euxebio de Tramona, donde, 79: 1547.I.29, **Mr. Antonius** Raynoldi, a Roma 1540, donde Caterina, 7: 1593.III.5 vedova di Bastiano de Bossis di Pedrinete. - ⁽²⁾ II: 1576.XI.30, **Donatus** de Rinaldo fil. mri Johannis de Cavagnano, donde, 56: 1602.X.3, i 7 figli di Domenico, Batta, Paolo, Costantino, Pietro, Giovanni e Antonio. - II: 1577.I.22, mri. **Johannes** et Antonius fratres fq. Michaelis de Cavagnano, con casa a Tremona ubi dicitur ad stallum seu domum illorum de rinaldo seu de Cavagnano. Di **Johannes** è figlio il mro. Costantinus, 56: 1579.XI.7 aliquando moran trahens in civitate Urbini.

Famiglia omonima a **Mendrisio**: 79: 1540.II.28, Anastasia Ursini dicta de-raynoldo fq. Bernardini et uxor rel. Johis. raynoldi hab. in burgo Mendrisio, citata col fratello Guglielmo Ursini de Rogno. - 17: 1558.II.18, Bartolomeus de raynoldo fq. Johannis hit. Mendrisij, donde, 7: 1597.X.12, D. Anastexia fq. et heres pro sua portione magri. Bartolomei de Raynoldis et uxor dni. Hieronimi della Porta fq. d. Horatij ambo habit. Mendrisij. - ⁽³⁾ Note biogr. in *Dovere* 17.IV.1926. - ⁽⁴⁾ Camino nella casa del pittore Antonio. - ⁽⁵⁾ Serraglia alla casa Pollini, già Rinaldi, marcata R.R., v. 1700. - Affresco sulla vecchia villa dei Rinaldi, v. 1700.



RUSCONI XX, di Tremona. - Famiglia citata già nel 1554 ⁽¹⁾, e altra famiglia omonima, di origine non precisata, accolta nella vicinia nel 1684 ⁽²⁾. Dal primo ceppo uscì Giuseppe, architetto e stuccatore, nato nel 1688, morto nel 1758 ⁽³⁾.

A: la solita ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ 93: 1554.III.2, hered. qdm. Elie de Ruschonibus de Tremona. - ⁽²⁾ 51: 1684.III.23, nelle persone dei fratelli Domenico e Battista fu Vitaliano Rusca. Tassa 70 scudi di lire 6 e soldi 5. - ⁽³⁾ BS 1885, 166; Rivstor 1939, 149. - ⁽⁴⁾ S/L 106: 1679.VII.16, di Basilio Rusca, e sig. dalla stessa matrice sul T, 53: 1714.X.26. Stessa A, ma da altra matrice nel sig. di Stefano Rusconi, su lettera 1835 al fratello Antonio a Rovio (Li).

Abbozzo genealogico. Stipite **Stephanus** de Ruschonibus de Tremona, donde, II: 1576.XI.30, Petrus fil. Stephani, donde, 7: 1621.VI.18, rev. D. pbr. Cesar fq. mri. Petri, 7: 1626.III.7 curato di S. Maria di "Macio", e, 56: 1588.X.10, **Camillus** f. mri. Petri, qd. 1626, donde, 7: 1626.III.7, Dnus. **Stephanus** fq. dni. Camilli et nepos rev. D. Cesari, 68: 1651.III.31, marito di Dna. Clara fq. magnifici D. Nicolai Fossati de Merende, donde i 4 figli: 1) D. Nicolaus, la cui vedova Maria Elisabeth de Splendoribus de Calanca testa, 53: 1724.II.7, nominando eredi i nipoti, figli di Basilio Rusconi che seguono. (La testatrice fa un lascito alla nipote Dna. Maria Caterina de Splendoribus, vedova di Francesco Pozzi, aromataro in Lugano); 2) 68: 1651.III.31, rev. dnus. Camillus, 51: 1684.III.23 curato di Saltrio, detto fratello di Basilio; 3) Lidia, 30: 1653.IX.17; 4) **Basilio**, già † 1724, donde i 7 figli: Pietro; Giacomo; Giuseppe; Cesare; Venanzio, notaio; Basilio, e Ottavia, vedova di Giuseppe Rossi di Caneggio, la quale, con atto rogato a Roma, 9: 1734.VI.5, agisce col consenso del figlio Lorenzo Rossi, di Giuseppe Maria Fontana di lei zio da parte del marito, di Giuseppe e Venanzio, di lei fratelli, tutti a Roma.